



SALERNO MOBILITÀ S.P.A.

Via Stefano Passaro n° 1, 84134 Salerno – P.IVA 03309020653

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11 della L. 29/09/2000, n. 300)

PARTE GENERALE

Approvazione:	<i>Amministratore Unico</i>	Determina n. 22 del 30.07.2014
1° Aggiornamento:	<i>Amministratore Unico</i>	Determina n. 03 del 20.01.2017
2° Aggiornamento:	<i>Amministratore Unico</i>	Determina n. 13 del 05.09.2019
3° Aggiornamento:	<i>Amministratore Unico</i>	Determina n. 23 del 22.10.2021
4° Aggiornamento:	<i>Amministratore Unico</i>	Determina n. 45 del 30.12.2024

INDICE

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO3

1.	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI	3
2.	I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	6
3.	I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	17
4.	L'ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	18
5.	LE LINEE GUIDA DETTATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA QUALI BASI DEL MODELLO	20
6.	CORRELAZIONE TRA MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E ART. 30 D.LGS. 81/2008.....	20
7.	IL MODELLO EX D.LGS. 231/2001 NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.....	21

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA "SALERNO MOBILITÀ S.P.A."23

1.	LA SOCIETÀ, LA COMPAGINE SOCIALE E L'ASSETTO GESTIONALE	23
1.1	<i>La Società Salerno Mobilità S.p.A.</i>	23
1.2	<i>Amministrazione e controllo</i>	26
1.3	<i>Struttura organizzativa</i>	27
2.	GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	30
3.	IL MODELLO 231 DELLA SALERNO MOBILITÀ S.P.A.....	35
3.1	<i>Finalità e struttura</i>	35
3.2	<i>I Destinatari del Modello 231/2001</i>	38
3.3	<i>Le modalità di costruzione del Modello 231</i>	38
3.4	<i>Codice etico – rinvio</i>	39
3.5	<i>Il Sistema Disciplinare - rinvio</i>	39
3.6	<i>La disciplina del whistleblowing - rinvio</i>	40
3.7	<i>Sviluppo del Modello - la valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure</i>	41
3.8	<i>Sviluppo del Modello - il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie</i>	41
3.9	<i>Sviluppo del Modello – l'istituzione di un Organismo di Vigilanza</i>	42
4.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
4.1	<i>Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza</i>	43
4.2	<i>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	46
4.3	<i>Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari</i>	47
4.4	<i>Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	48
4.5	<i>Flussi informativi relativi agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro</i>	49
4.6	<i>Strumenti e modalità per il reporting</i>	50
5.	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	51
5.1	<i>La comunicazione</i>	51
5.2	<i>La formazione</i>	52
5.3	<i>Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner</i>	54
6.	L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	54

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e gli elementi fondamentali del Modello

1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e le sanzioni

Il d.lgs. 231/2001, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell’ente (la Società) per la commissione di reati e di illeciti amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

Gli enti possono dunque essere considerati responsabili ogni qualvolta si realizzi uno dei reati o degli illeciti amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha *“interesse”* quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il *“vantaggio”*, invece, si realizza allorquando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il *“vantaggio esclusivo”* di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’ente.

La responsabilità amministrativa dell’ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati rimanga nella forma del tentativo.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il reato o l’illecito amministrativo sia commesso da soggetti “qualificati”, ovvero:

- ✓ da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una persona dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano (anche come unità organizzative di fatto) la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti “soggetti apicali”, come definiti in precedenza);

-
- ✓ da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti “soggetti subordinati”).

Dall’impianto del Decreto si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

L’apparato sanzionatorio prevede misure particolarmente afflittive quali:

- a) *Le sanzioni pecuniarie.* Si applicano per qualsiasi illecito amministrativo e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote”.

Nell’ipotesi in cui l’ente sia responsabile di una pluralità di illeciti amministrativi commessi con un’unica azione od omissione, o comunque nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo.

Il Decreto prevede altresì ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, allorquando l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l’ente abbia adottato un Modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

- b) *Le sanzioni interdittive.* Si applicano per alcune tipologie di reati e per le ipotesi di maggior gravità. Possono tradursi: nell’interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per garantire l’erogazione di un pubblico servizio); nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – abbia:

- ✓ risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- ✓ eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- ✓ messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- ✓ eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la sanzione interdittiva si applicherà solo la pena pecuniaria.

c) *La confisca.* Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

d) *La pubblicazione della sentenza.* Può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Del pagamento della sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Il Decreto prevede inoltre che, nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nelle ipotesi di fusione e scissione, la richiamata normativa (art. 29) stabilisce che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, è chiamato a rispondere dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione: se tuttavia la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento in ordine alla responsabilità amministrativa da reato, non deve tenersi conto delle condizioni economiche dell'ente risultante dalla fusione, ma di quelle dell'ente originario.

Se poi la scissione parziale avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti beneficiari della scissione, in cui sia confluito in tutto o in parte il patrimonio della società scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione: tale obbligo è tuttavia limitato al valore del patrimonio trasferito, sempre che gli enti beneficiari non abbiano acquisito – anche solo in parte – il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In forza della disposizione di cui all'art. 33 del Decreto, nell'ipotesi di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

L'obbligazione del cessionario è tuttavia limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione o di conferimento, nonché alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o comunque dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era a conoscenza.

2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Si riporta di seguito l'elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del d.lgs 231/2001.

1) Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- ✓ Peculato, limitatamente al primo comma, se il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea (art. 314, co. 1 c.p.)
- ✓ Indebita destinazione di denaro o cose mobili, se il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea (art. 314-bis c.p.)
- ✓ Peculato mediante profitto dell'errore altrui, se il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea (art. 316 c.p.)
- ✓ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- ✓ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- ✓ Concussione (art. 317 c.p.)
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.)
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.)
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., co. 2 – art. 321 c.p.)
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

-
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
 - ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
 - ✓ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
 - ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
 - ✓ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p., co. 2, n. 1)
 - ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
 - ✓ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, legge 898/1986)

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- ✓ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- ✓ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- ✓ Estorsione in relazione agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p. (art. 629, co. 3 c.p.)
- ✓ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- ✓ Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, d.l. 105/2019)

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
-

-
- ✓ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
 - ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter)
 - ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - ✓ Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990)
 - ✓ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
 - ✓ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.)

4) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)

- ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- ✓ Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- ✓ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- ✓ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- ✓ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e di segni (art. 473 c.p.)
- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- ✓ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- ✓ Vendita di prodotti industriali come segni mendaci (art. 517 c.p.)
- ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

6) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- ✓ False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)
- ✓ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- ✓ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- ✓ Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)
- ✓ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- ✓ Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- ✓ Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- ✓ Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)
- ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., terzo comma)
- ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- ✓ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- ✓ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2023)

7) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- ✓ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - ✓ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
 - ✓ Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
 - ✓ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
 - ✓ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
 - ✓ Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)
 - ✓ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
 - ✓ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
 - ✓ Sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
 - ✓ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
 - ✓ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - ✓ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
 - ✓ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
 - ✓ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
 - ✓ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
 - ✓ Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - ✓ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - ✓ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - ✓ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
-

-
- ✓ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - ✓ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - ✓ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - ✓ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - ✓ Pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - ✓ Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9.12.1999 (art.2)

8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto)

- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

9) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- ✓ Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
- ✓ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- ✓ Pornografia minorile (art. 600-ter, co. 1, 2, 3 e 4 c.p.)
- ✓ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- ✓ Pornografia virtuale (art.600-quater.1 c.p.)
- ✓ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- ✓ Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- ✓ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- ✓ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

10) Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- ✓ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
- ✓ Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
- ✓ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014), divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) (art. 187-quinquies TUF)

11) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- ✓ Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
-

-
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - ✓ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

13) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

- ✓ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- ✓ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- ✓ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)
- ✓ Frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- ✓ Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente

14) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- ✓ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- ✓ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- ✓ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- ✓ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di

opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- ✓ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- ✓ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

16) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- ✓ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- ✓ Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, artt.1, 2, 3 bis, 6)
- ✓ Scarichi sul suolo (L. 152/2007, art. 103)
- ✓ Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (L. 152/2007, art. 104)
- ✓ Scarichi in reti fognarie (L. 152/2007, art. 107)
- ✓ Scarichi di sostanze pericolose (L. 152/2007, art. 108)
- ✓ Sanzioni penali: scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee; scarico di navi o aeromobili di sostanza vietate nelle acque del mare (d.lgs. 152/2006, art. 137)
- ✓ Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 256)
- ✓ Bonifica dei siti: inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. 152/2006, art. 257)
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. 152/2006, art. 258)
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 259)
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal d.lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p.

- ✓ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 260-bis)
- ✓ Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 8)
- ✓ Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 9)
- ✓ Sanzioni (d.lgs. 152/2006, art. 279)
- ✓ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

17) Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, d.lgs. n. 286/1998)
- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. n. 286/1998)

18) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- ✓ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

19) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- ✓ Frode in manifestazioni sportive (art. 1 l. 13 dicembre 1989, n. 401)
- ✓ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

20) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- ✓ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- ✓ Dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- ✓ Omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- ✓ Indebita compensazione (art. 10-quater d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*

* Solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

21) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

-
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
 - ✓ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
 - ✓ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
 - ✓ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
 - ✓ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
 - ✓ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
 - ✓ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
 - ✓ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
 - ✓ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
 - ✓ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
 - ✓ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
 - ✓ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
 - ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
 - ✓ Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
 - ✓ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

22) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- ✓ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- ✓ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- ✓ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- ✓ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- ✓ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- ✓ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- ✓ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- ✓ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- ✓ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

23) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto)

- ✓ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- ✓ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

24) Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:

- ✓ Commesso in più di uno Stato;
- ✓ Ovvero commesso in uno Stato, quando una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- ✓ Ovvero commesso in uno Stato, quando in tale reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ✓ Ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- ✓ Punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Questi i reati-presupposto previsti nell'ambito della categoria di illeciti in oggetto:

- ✓ L'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.);
- ✓ L'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- ✓ L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- ✓ Il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- ✓ Il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- ✓ L'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

25) Reati relativi agli enti operanti nella filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, l. 4 gennaio 2013, n. 9)

- ✓ Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- ✓ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- ✓ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

26) Reati di cui all'art. 34 del d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129 (Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati e delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)

- ✓ Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 84 Reg. UE n. 2023/1114)
- ✓ Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 Reg. UE n. 2023/1114)
- ✓ Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 Reg. UE n. 2023/1114)

La “sensibilità” delle aree aziendali in relazione a ciascuno dei reati-presupposto previsti dalla normativa, è stata valutata a seguito dell’individuazione degli illeciti che possono potenzialmente verificarsi con riferimento alla gestione operativa della Società; pertanto, è stato possibile procedere ad individuare più specificamente le attività e i processi operativi da un lato e le aree/funzioni aziendali dall’altro, maggiormente esposti al rischio di commissione reati.

La valutazione preliminare di *check-up aziendale* e l’analisi dell’attività operativa che la Salerno Mobilità (nel prosieguo anche “Salerno Mobilità S.p.a.” o “Società”) concretamente svolge hanno consentito di circoscrivere il *risk assessment* in ottica 231 solo a quelle categorie di reato in relazione alle quali esiste un fondato rischio di commissione, escludendo quelle che solo astrattamente possono riguardare la Società, esclusione valutata sulla base dell’analisi dell’attività svolta, del settore di appartenenza, della struttura organizzativa, dell’assetto societario, delle modalità di gestione delle operazioni e così via.

Pertanto, le categorie di illeciti per le quali esiste una effettiva probabilità di commissione, considerate nella summenzionata attività di *risk assessment*, sono le seguenti:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001*)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art. 24-bis d.lgs. 231/2001*)
3. Reati societari (*art. 25-ter d.lgs. 231/2001*)
4. Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (*art. 25-septies d.lgs. 231/2001*)
5. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25-octies d.lgs. 231/2001*)
6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (*art. 25-decies d.lgs. 231/2001*)
7. Reati ambientali (*art. 25-undecies d.lgs. 231/2001*)
8. Reati tributari (*art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001*)

Il rischio di commissione dei reati di cui ai restanti articoli del d.lgs. 231/2001:

- 24-ter: *delitti di criminalità organizzata*
- 25-bis: *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*
- 25-bis.1: *Delitti contro l’industria e il commercio*

-
- *25-quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*
 - *25-quater.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*
 - *25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale*
 - *25-sexies: Abusi di mercato*
 - *25-octies.1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*
 - *25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*
 - *25-duoecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*
 - *25-terdecies: Razzismo e xenophobia*
 - *25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*
 - *25-sexiesdecies: Contrabbando*
 - *25-septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale*
 - *25-duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*

nonché dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 della L. 146/06, per quanto non si possa escludere *tout court*, è stato ritenuto trascurabile o comunque al di sotto della soglia di rischio accettabile sia in considerazione degli elementi in precedenza menzionati (natura dell'azienda, settore di attività, mercati di riferimento, tipologia di clientela, ecc.), sia alla luce dell'attività di *risk assessment* che ha evidenziato l'esistenza di presidi di controllo idonei a prevenire in modo adeguato il rischio di commissione dei reati di cui alle suddette categorie.

Considerata la natura dell'attività esercitata dalla Società, il rischio di commissione di reati relativi agli enti operanti nella filiera degli oli vergini di oliva è stato altresì ritenuto evidentemente nullo.

Lo stesso dicasi anche per i reati di cui al punto 26) dell'elenco precedente, relativi alla violazione del Reg. UE n. 2023/1114.

3. I reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto, la Società può essere chiamata a rispondere sul territorio dello Stato italiano di reati commessi all'estero.

Tale responsabilità si fonda sui seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla Società;
- b) la Società deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) la Società risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

(norme del codice penale che disciplinano i reati commessi all'estero; qualora la legge preveda che l'autore del comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente medesimo);

- d) la Società risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

4. L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente (la Società).

In particolare, l'art. 6, comma 1, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito anche solo "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV" o anche solo "Organismo");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La responsabilità stabilita dalla norma è, pertanto, ricondotta alla c.d. «colpa di organizzazione», ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di opportuni standard di controllo attinenti all'organizzazione e all'attività della medesima.

L'esonero dalla responsabilità non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia, nonché quello dell'effettiva attuazione. Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che la Società debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso in cui uno degli illeciti previsti dalla norma sia commesso da un soggetto in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del modello implica che l'ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Nello specifico è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma 2).

Come si vedrà in seguito, il Modello è stato predisposto dalla Salerno Mobilità S.p.A. con l'obiettivo di rispondere ai requisiti sopra elencati. Nella definizione del Modello ci si è altresì ispirati, oltre alle Linee Guida di categoria di seguito enunciate, alla più significativa giurisprudenza in materia e alle buone prassi nazionali e internazionali in tema di *risk management* e *corporate governance*.

Con riferimento al requisito dell'effettività, il legislatore ha espressamente stabilito la verifica periodica, nonché l'eventuale correzione/aggiornamento del Modello, ogni qualvolta la Società modifichi la propria struttura organizzativa e/o l'oggetto delle attività sociali, ovvero si rilevino significative violazioni delle prescrizioni. L'effettività è inoltre garantita dalla previsione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

5. Le linee guida dettate dalle associazioni di categoria quali basi del Modello

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e la Salerno Mobilità, nella predisposizione del presente Modello, ha fatto riferimento alle “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001” redatte da Confindustria (ultimo aggiornamento: giugno 2021).

In particolare, conformemente a quanto previsto dalle citate Linee Guida, sono state eseguite le seguenti attività:

- analisi del contesto aziendale al fine di individuare le aree a rischio di compimento dei “reati 231” e le modalità con cui essi potrebbero verificarsi;
- valutazione del sistema di controllo interno dell’ente e del suo grado di adeguamento rispetto a quanto richiesto dal Decreto;
- predisposizione/rafforzamento del sistema di controllo interno e individuazione delle procedure idonee a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente.

6. Correlazione tra Modello ex d.lgs. 231/2001 e art. 30 d.lgs. 81/2008

Per i reati previsti all’art. 25-septies del Decreto (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), l’art. 30 del d.lgs. 81/2008 richiede che il Modello 231 assicuri l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

-
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Lo stesso art. 30 del d.lgs. 81/2008 ribadisce che il Modello deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopracitate attività;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

L'eventuale modifica a seguito del riesame del Modello organizzativo si rende necessaria quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

7. Il Modello ex d.lgs. 231/2001 nelle Società a partecipazione pubblica

Con delibera n. 1134/2017 l'Autorità di Vigilanza (ANAC) ha suggerito alle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione che abbiano già adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 di integrarlo con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità di cui alla legge 190/2012, riconducendole in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC.

Nondimeno, la Società ha optato per mantenere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza come documento autonomo, ancorché necessariamente collegato al Modello. Ne consegue che i protocolli e le disposizioni previsti nel Modello 231 e le misure di prevenzione richieste dalla l. 190/2012, seppur tutti finalizzati alla prevenzione delle fattispecie di illeciti corruttivi, presentano differenze sostanziali. Infatti, così come esplicitato nella delibera ANAC n. 1064/2019, il

d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. La l. 190/2012 è volta, invece, a prevenire i reati commessi in danno della Società, tenendo conto dell'ampia accezione di corruzione delineata. Il PTPCT è regolarmente adottato, di anno in anno con scorrimento triennale, con apposita determinazione dell'Amministratore Unico.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo della “SALERNO MOBILITÀ S.p.A.”

1. La Società, la compagine sociale e l’assetto gestionale

1.1 La Società Salerno Mobilità S.p.A.

La Salerno Mobilità S.p.A. è stata costituita nel 1997 dal Comune di Salerno per la gestione dei parcheggi e delle attività connesse, al fine di razionalizzare in maniera efficiente la mobilità sul territorio comunale. Dal 2011, a seguito dell’acquisto delle azioni possedute dall’Automobile Club Salerno, e fino al 2023, il capitale della Società è stato totalmente detenuto dal Comune di Salerno.

Sotto l’aspetto societario, la Società è una S.P.A. di diritto speciale il cui capitale sociale di euro 5.203.290,00 è stato interamente posseduto dal Comune, per conto del quale gestisce i “servizi di parcheggio e mobilità sul territorio comunale” secondo il modello di “*house providing*” di cui all’art.113, co. 5, lett. c), T.U.E.L. Nello svolgimento delle sue attività, dunque, la Salerno Mobilità è assoggettata, oltre che alle norme ordinarie del diritto civile, altresì alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016). Fino ai mutamenti di cui si dirà *infra*, la Società ha avuto sede in Salerno, alla piazza Principe Amedeo n° 6.

Nell’anno 2022, in attuazione delle misure di riequilibrio ex art. 1, comma 572, lett. e) della L. 234/2021, il Comune di Salerno ha individuato una serie di società partecipate destinate ad essere incluse nel gruppo facente capo alla “Holding Sistemi Salerno Reti e Servizi S.p.A., anch’essa partecipata dal Comune. A conclusione dell’iter di seguito descritto:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 471/2022, con la quale è stata formulata proposta al Consiglio Comunale di approvare il “Piano ordinario di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Salerno”;
- consegna della perizia di stima giurata il 28/02/2023, predisposta dal professionista incaricato della valutazione degli *assets* della Salerno Mobilità;
- rilascio in data 06.03.2023 del parere favorevole del Collegio dei Revisori del Comune di Salerno alla adozione della delibera dell’inclusione della Salerno Mobilità nel gruppo facente capo alla “Holding Sistemi Salerno Reti e Servizi S.p.A.”;

-
- deliberazione della Giunta Comunale n. 26/2023, con la quale si propone, tra le altre, di procedere con l'acquisizione della Salerno Mobilità S.p.A. da parte "Holding Sistemi Salerno Reti e Servizi S.p.A.";

il Consiglio Comunale, con delibera n. 5 del 29/03/2023, ha autorizzato l'inclusione della Società nel gruppo facente capo alla "Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A.", demandando al Dirigente del Settore Ragioneria il compimento di ogni atto consequenziale finalizzato all'inclusione.

Allo stato attuale, pertanto, anche a fronte delle modifiche conseguentemente apportate allo Statuto societario (v. verbale di assemblea straordinaria del 02/8/2023), la Salerno Mobilità è soggetta al controllo e all'attività di direzione e coordinamento del socio unico "Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A.", che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il rapporto con la capogruppo è disciplinato dal "Contratto infragruppo per la prestazione di servizi centralizzati, amministrativi, informatici, organizzativi, gestionali e di sede" (c.d. contratto di *service*), sottoscritto in data 30/04/2024, nonché dal Regolamento di "Corporate governance – Sistema di Controllo Interno delle Società controllate e partecipate del Gruppo".

Con determinazione dell'Amministratore Unico n. 32 del 30/05/2024, è stato disposto il trasferimento della sede legale e degli uffici amministrativi della Società presso la sede della controllante sita in Salerno, alla via S. Passaro n. 1; contestualmente, la "*control room*" e gli uffici tecnici della Società sono stati trasferiti presso la sede di Viale Andrea De Luca n.8 (già sede legale della società del gruppo Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A.).

Le attività e i servizi sono organizzati e svolti così come descritto nel prosieguo, fermo restando che nel momento in cui interverranno modifiche nello svolgimento delle attività il Modello dovrà essere prontamente aggiornato e reso rispondente alla nuova realtà societaria.

L'attività principale consiste nella gestione delle aree di sosta per autoveicoli, motocicli, autocarri e di qualsiasi altro automezzo di trasporto, con l'obiettivo di fornire un servizio efficace alla cittadinanza/utenza, ed al tempo stesso efficiente nei termini del rispetto delle condizioni contrattuali stabilite con il Comune di Salerno. Quest'ultimo, proprietario del suolo pubblico, ha affidato alla Società, lo svolgimento in concessione delle seguenti attività così suddivise:

- a) attività dei servizi "*core*":
 - gestione dei servizi di sosta sulle strisce blu;

- gestione dei servizi di parcheggio all'interno dei parcheggi comunali;
- gestione dei servizi di parcheggio per caravan e roulotte all'interno dei parcheggi comunali;
- gestione del servizio rilascio dei permessi residenti Z.P.R.U. su aree comunali;
- gestione dei servizi di bloccaggio e rimozione veicoli;

b) attività dei servizi “no core”:

- gestione impianti ascensori pubblici (impianto ascensore piazza Matteo D'Aniello/Fusandola, impianto ascensore Via Velia, impianto ascensore presso cimitero cittadino);
- gestione di n°3 scale mobili in Via Madonna del Monte/Via Indipendenza;
- gestione di n°5 stazioni metropolitane (inclusa pulizia e manutenzione) e gestione di n°5 ascensori ivi installate;
- apertura/chiusura delle strutture comunali quali sottopasso di Via Vernieri, sottopasso di parco Arbostella, solo apertura dei mercati di Piazza Cavaliere di Vittorio Veneto e di Via Robertelli e solo chiusura della villa comunale;
- attività di custodia, guardiania, pulizia e videosorveglianza connesse alla gestione delle strutture di cui ai punti precedenti.

L'attività “core” consiste, dunque, nella gestione delle aree di sosta per autoveicoli, motocicli, autocarri e di qualsiasi altro automezzo di trasporto. I posti auto gestiti attualmente dalla Salerno Mobilità sono circa 9.340, così suddivisi:

- a) aree automatizzate: la Società gestisce diverse aree di parcheggio perimetrale, ovvero aree di sosta automatizzate vigilate tutto l'anno. Per sostare in questi parcheggi occorre ritirare all'ingresso, presso la sbarra di accesso, il tagliando da consegnare al ritorno alla cassa (automatica o presidiata dal personale della Società);
- b) aree di sosta su strada: per sostare nei parcheggi non automatizzati (vale a dire i posti auto lungo strada – c.d. “strisce blu”) occorre acquistare la scheda parcheggio prepagata “gratta e sosta” presso le rivendite autorizzate, oppure utilizzare le app appositamente predisposte come modalità innovative di pagamento, o infine utilizzare gli appositi parcometri installati;
- c) zone di particolare rilevanza urbanistica: trattasi delle nove aree cittadine in cui possono sostare i cittadini residenti o domiciliati nella Z.P.R.U. di riferimento, titolari di regolare permesso e/o i possessori di appositi titoli di pagamento.

A completamento delle attività svolte si evidenzia, infine, che a seguito della legge 127/1997 – che assegna ai Comuni la facoltà di conferire le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi – il Comune di Salerno ha conferito le funzioni di ausiliario del traffico ai sensi dell'art. 12-*bis* del nuovo Codice della strada ad alcuni dipendenti della Salerno Mobilità.

L'attività della Società è attualmente svolta in esecuzione del rinnovato contratto, sottoscritto in data 22 novembre 2022 rep. n. 26933, che ha confermato l'affidamento dei servizi alla Salerno Mobilità fino al 30 settembre 2027. Il capitolato di gestione, suddiviso in capi (area di sosta e parcheggi – rimozione/blocco dei veicoli – ascensori pubblici e scale mobili – attività di custodia, guardiania e videosorveglianza) completa la definizione degli ambiti di attività della Società.

1.2 Amministrazione e controllo

La Società è gestita da un Amministratore Unico (nel prosieguo, anche: organo amministrativo) come da Decreto del Sindaco prot. n. 0104312 del 31 maggio 2019 che, oltre ad avere tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, svolge anche un ruolo fortemente operativo.

Ai sensi del nuovo art. 30, co. 1 dello Statuto societario, l'Amministratore Unico sarà nominato dal socio unico "Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A."

Al medesimo competono le seguenti e principali attività:

- ✓ definire la politica aziendale, la strategia e gli obiettivi da perseguire, sottoposti poi alla verifica da parte della capogruppo;
- ✓ determinare le azioni volte alla massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza della struttura produttiva, con riferimento al miglioramento dei processi produttivi interni e dei servizi offerti;
- ✓ ottimizzare la gestione delle risorse tecniche a disposizione;
- ✓ approvare gli atti ufficiali e stipulare contratti;
- ✓ definire, in qualità di capo del personale, le eventuali esigenze di organico e i profili eventualmente da inserire, nel rispetto del "Regolamento per il reclutamento del personale e le progressioni di carriera" della controllante Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A.;
- ✓ fornire direttive economiche, organizzative e commerciali alle funzioni amministrative e tecniche;
- ✓ curare le relazioni industriali e sindacali;
- ✓ verificare/approvare offerte e contratti di acquisto, entro i limiti stabiliti con gli accordi intercorsi con la capogruppo in materia di acquisto di beni e servizi.

La Società si è dotata anche di un “Responsabile di esercizio”, al quale è contrattualmente richiesta la gestione di tutti gli impianti di risalita (ascensori, scale mobili e montascale in servizio pubblico).

Altro organismo della Società è rappresentato dal Collegio Sindacale, a cui spetta il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi del nuovo art. 34, co. 3 dello Statuto, è riservata al socio unico anche la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto attuativo della riforma Madia sulle società partecipate che ha previsto, tra le altre, il divieto di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, la Società ha provveduto a nominare un revisore legale unico, regolarmente iscritto al registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con riferimento al Modello 231, adottato fin dal 30 luglio 2014, la Società ha nominato un Organismo di Vigilanza monocratico al quale ha attribuito, con determina AU n. 32 del 15.06.2022, anche le funzioni di attestazione dell’adempimento degli obblighi di trasparenza ex art. 1, co. 8-bis, l. 6 novembre 2012, n. 190.

1.3 Struttura organizzativa

L’assetto organizzativo della Società, modificato dopo l’ingresso nel Gruppo Sistemi Salerno, è raffigurato dall’organigramma aziendale approvato, da ultimo, con determina dell’Amministratore Unico n. 40 dell’11/09/2024, dal quale si evincono la struttura, le principali aree operative, i riferimenti funzionali e le reciproche interconnessioni. La scelta di strutturarsi in tal modo è stata dettata da esigenze di efficacia ed efficienza gestionale, nonché di miglioramento costante degli standard qualitativi di erogazione dei servizi affidati, in vista della maggiore soddisfazione possibile per il cittadino/utente.

Come anticipato, la Società è gestita dall’Amministratore Unico, al quale fanno capo la “Segreteria e interfaccia Service HRS”, il Responsabile d’Esercizio degli impianti di risalita e l’Ufficio Risorse Umane. Diversamente da quanto accadeva in passato, in forza del contratto di *service* e con le modalità ivi stabilite, è la capogruppo a svolgere – direttamente e/o indirettamente – le attività riconducibili alle seguenti macro-aree: Segreteria; Acquisti e Gare; Gestione del Personale; Bilancio, Controllo, Finanza

e Fisco; Affari Generali; Anticorruzione e Trasparenza; Corporate Compliance e Comunicazione; Privacy; Qualità e Sicurezza; Rischi e Contenzioso; Servizi Informativi; Sviluppo Business e Affari Societari.

Infine tre ulteriori aree di attività completano l'organizzazione societaria come di seguito dettagliato:

A. Area Amministrativa

- Ufficio Permessi Residenti e Abbonamenti
- Ufficio Gestione Incassi e Eventi in aree di sosta
- Ufficio Contabilità


B. Area Tecnica/Impianti di Risalita Pubblici/Rimozione auto

- Responsabile Tecnico
- Ufficio del Responsabile Tecnico
- Coordinatore
- Capisquadra

C. Reparto di Produzione/Verificatori

- Verifica attività produttive
- Ascensori e scale mobili
- Controllo ZPRU
- Aree automatizzate
- Operai generici
- Rimozione ed area camper
- Gestione metropolitane: controllo da remoto
- Chiusura e apertura delle pertinenze

Per lo svolgimento dei servizi di cui è assegnataria, la Salerno Mobilità impiega ad oggi 70 dipendenti, suddivisi tra impiegati amministrativi (10 unità) e operai tecnici (60 unità). Tale organico è destinato ad aumentare durante le manifestazioni stagionali di grosso richiamo (ad esempio "Luci d'Artista"), poiché la Società fa ricorso all'assunzione di lavoratori interinali, necessari per la copertura del surplus di fabbisogno di servizi che gli eventi generano. La Società applica il contratto CCNL "Autorimesse e noleggio automezzi".



2. Glossario e definizioni

Di seguito si riporta una legenda delle nozioni comunemente utilizzate all'interno del presente documento.

Aree di attività

Aree operative omogenee, le cui attività possono essere attribuite alla responsabilità di un soggetto dotato di sufficiente autonomia gestionale sulla base di deleghe funzionali formalizzate nell'organigramma e nel mansionario aziendale.

Attività sensibili (definite anche "a rischio")

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione dei reati contemplati dalla normativa.

Collaboratori

Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale. Trattasi di coloro i quali, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Salerno Mobilità verso terzi.

Consulenti

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri e assistono la Società nello svolgimento di determinati atti, in virtù di comprovata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto vigente.

Destinatari

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Dipendenti

Persone “sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente” (ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. a) e b) del Decreto), ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (anche stagionale), di qualsivoglia natura, con la Società.

Ente

Ai sensi del Decreto, qualsiasi società, consorzio, associazione o Società o altro soggetto di diritto, sia esso dotato, o meno, di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Esponenti aziendali

I soci, l’organo amministrativo e i componenti degli altri organi sociali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale (es. responsabile di stabilimento), per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, ai sensi del Decreto.

Fornitori

Coloro che forniscono beni o servizi nei confronti della Salerno Mobilità S.p.a.

Modello

Il presente Modello e i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante dello stesso.

Norme

Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello e il Decreto), nella loro versione in vigore al momento del fatto, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell’autonomia privata.

Organismo di Vigilanza (OdV)

Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello (ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto).

Partner

Controparti contrattuali con cui la Salerno Mobilità addivenga, eventualmente, a forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. ATI).

Reato

I reati previsti dal Decreto 231 e, più in generale, dalle norme dallo stesso richiamate, nonché ogni altra fattispecie di illecito per la quale in futuro dovesse essere prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto.

Sequestro conservativo

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili della Società, nonché somme o cose alla stessa dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.

Sequestro preventivo

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le sue conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.

Società

È la “Salerno Mobilità S.p.A.”

Soggetti apicali

Gli esponenti aziendali e i soggetti che, pur prescindendo dall’attività nominativamente svolta, “rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dello stesso” (art. 5 comma 1 lett. a).

Soggetti pubblici

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell’ambito di altri stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Pubblici ufficiali

Ai sensi dell’art. 357 c.p., sono “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Si può dunque affermare che il Pubblico Ufficiale è persona investita di pubbliche funzioni, la cui attività produce effetti giuridici forniti di particolare tutela potendo di contro dare luogo a forme aggravate di responsabilità. Nella categoria in oggetto rientrano, tra gli altri, gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, ecc.

Incaricato di pubblico servizio

L'art. 358 c.p. stabilisce che *"agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*. Il secondo comma, novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente dalla l. n. 181/92, aggiunge che per *"pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Nella categoria in oggetto rientrano coloro che, pur non essendo propriamente pubblici ufficiali con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolgono comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. In sostanza, per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di pubblico servizio, l'elemento discriminante è rappresentato non dalla natura giuridica assunta o posseduta dalla persona (fisica o giuridica), bensì dalle funzioni attribuite al soggetto, che devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, si può affermare che il pubblico ufficiale è figura investita di pubbliche funzioni la cui attività produce effetti giuridici forniti di particolare tutela potendo, di contro, dare luogo a forme aggravate di responsabilità, mentre l'Incaricato di pubblico servizio è un impiegato/addetto presso un Ente statale o locale ovvero altro Ente comunque appartenente alla sfera pubblicistica che presta permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio. Non rientra tra gli elementi costitutivi della qualifica né quello retributivo né il carattere dell'obbligatorietà della prestazione in quanto un pubblico servizio può ben espletarsi sia gratuitamente sia volontariamente.

3. Il Modello 231 della Salerno Mobilità S.p.A.

3.1 Finalità e struttura

La *mission* aziendale, ossia la ragione d'essere della Salerno Mobilità S.p.A., è incentrata sulla fornitura di servizi pubblici quanto più efficaci ed efficienti nel soddisfare le esigenze dell'utenza cittadina in termini di mobilità sul territorio comunale. La scelta di dotarsi del Modello 231 è funzionale anche alla volontà di supportare modalità di gestione trasparenti e corrette nel perseguimento dell'oggetto sociale, in ossequio alla normativa vigente e ai fondamentali principi di etica e di *corporate social responsibility*.

Attraverso l'adozione del Modello 231, la Società intende perseguire i seguenti obiettivi:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, e con quali limiti di importo;
- evitare eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici o a singole persone, attuando concretamente il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare e organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la tracciabilità, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre la Società a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

La Salerno Mobilità, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine, delle aspettative del socio unico e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001. Considerato che esso costituisce "atto di emanazione dell'organo dirigente", ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) del Decreto, le eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso sono prerogativa dell'organo amministrativo. In particolare, occorrerà provvedere a modificare e/o integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel Decreto nuove fattispecie di reato di interesse per la Società, ovvero significative modifiche dell'assetto societario, o ancora il significativo ampliamento o la diversificazione dell'attività aziendale.

La struttura del Modello è così articolata:

- I. Parte generale, volta ad illustrare i contenuti del Decreto, nonché la funzione, i Destinatari, i principi generali del Modello e gli obiettivi che la sua adozione si prefigge;
- II. Parte speciale, tesa a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato, declinandoli nei processi aziendali individuati come i più sensibili alla commissione dei reati presupposti mappati.

Come in precedenza menzionato, le specifiche tipologie di reato, trattate nella parte speciale, sono le seguenti:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione
2. Reati societari
3. Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
4. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
5. Reati ambientali
6. Reati tributari.

d.lgs. 231/2001	TIPOLOGIA DI REATO ex. d.lgs. 231/2001	Area a rischio
<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	SI
<i>Art. 24-bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	SI
<i>Art. 24-ter</i>	Delitti di criminalità organizzata	NO
<i>Art. 25</i>	Concussione e corruzione	SI
<i>Art. 25-bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	NO
<i>Art. 25-bis.1</i>	Delitti contro l'industria e il commercio	NO
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari	SI
<i>Art. 25-quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	NO
<i>Art. 25-quater.1</i>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO
<i>Art. 25-quinquies</i>	Delitti contro la personalità individuale	NO
<i>Art. 25-sexies</i>	Abusi di mercato	NO
<i>Art. 25-septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI
<i>Art. 25-octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	SI
<i>Art. 25-octies.1</i>	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	NO
<i>Art. 25-novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	NO
<i>Art. 25-decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI
<i>Art. 25-undecies</i>	Reati ambientali	SI
<i>Art. 25-duodecies</i>	Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	NO
<i>Art. 25-terdecies</i>	Razzismo e xenofobia	NO
<i>Art. 25-quaterdecies</i>	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	NO
<i>Art. 25-quinquiesdecies</i>	Reati tributari	SI
<i>Art. 25-sexiesdecies</i>	Contrabbando	NO
<i>Art. 25-septiesdecies</i>	Delitti contro il patrimonio culturale	NO
<i>Art. 25-duodevicies</i>	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	NO

Costituiscono parte integrante del Modello il Codice Etico della controllante Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. e il Sistema Disciplinare.

3.2 I Destinatari del Modello 231/2001

In ossequio al dettato normativo, sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel presente Modello:

- l'organo amministrativo e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Salerno Mobilità un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione occasionale;
- tutti coloro che, pur non facendo parte della Società, operino o abbiano rapporti con essa (es. clienti/utenti, fornitori, *partner*, consulenti, ecc.).

L'osservanza del presente Modello, in definitiva, s'impone altresì a coloro che, pur non essendo legati alla Salerno Mobilità da un rapporto di lavoro dipendente, agiscono sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali della stessa.

Il Modello viene comunicato e diffuso tra tutti i Destinatari secondo le modalità in seguito indicate.

3.3 Le modalità di costruzione del Modello 231

Nella definizione del Modello si è proceduto attraverso la realizzazione dei seguenti *step* operativi:

- individuazione delle attività e dei processi fondamentali in cui si estrinseca la gestione della Società;
- *screening* dei reati e mappatura delle aree sensibili;
- identificazione dei profili delle attività a "rischio 231";
- rilevazione dei presidi di prevenzione esistenti e *gap analysis*;
- individuazione dei principi generali di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001;
- elaborazione delle parti speciali con la "previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", così come prescritto dalla normativa;
- individuazione del profilo e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 Codice etico – rinvio

La Salerno Mobilità S.p.A. attribuisce un'importanza determinante ai principi ispiratori della propria *corporate governance*, intesa come sistema di governo finalizzato ad un'ottimale gestione organizzativa. Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di valori aziendali che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e l'adesione ai più elevati standard etici.

Lo strumento attraverso il quale la Società intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il Codice Etico di Gruppo, unitamente alla "Carta dei Servizi" (aggiornata con determina AU n.75 del 20.11.2023) e redatta in conformità alla normativa vigente in materia.

Attraverso l'accettazione del Codice Etico, la Salerno Mobilità persegue il fine di contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante, oltre a offrire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto, affinché tengano, nella propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

A seguito del subentro quale socio unico, in luogo del Comune di Salerno, di "Sistemi Salerno – Holding Rete e Servizi S.p.A.", la Salerno Mobilità ha adottato il Codice Etico di Gruppo (determina AU n. 38 del 01.08.2024), che ha anche valore di Codice di Comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Holding con delibera n. 26 del 22 dicembre 2021.

3.5 Il Sistema Disciplinare – rinvio

Il d.lgs. 231/2001, all'art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'ente l'onere di «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello».

Il Sistema Disciplinare, ai sensi del Decreto, è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche «Modello»).

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, infatti, la Società per dotarsi di un Modello idoneo deve:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

-
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
 - iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
 - v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dal Sistema Disciplinare (allegato 2).

3.6 La disciplina del whistleblowing – rinvio

La redazione del presente Modello tiene in considerazione le prescrizioni di cui alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, che ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6, stabilendo che i MOG debbano prevedere:

- a) canali di comunicazione che consentano sia ai soggetti in posizione apicale che a quelli in posizione subordinata di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai fini della norma in questione e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

In ossequio a tali prescrizioni, il presente Modello è completato dalla procedura di *whistleblowing*, aggiornata a fronte delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, in vigore, ai sensi dell'art. 24, co. 2, dal 17 dicembre 2023.

Tutte le informazioni relative alla procedura e alla sua attivazione sono reperibili al seguente link <https://www.salernomobilita.it/index.php/whistleblowing/>.

3.7 Sviluppo del Modello - la valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure

Il sistema dei poteri della Salerno Mobilità è organizzato nel rispetto dei criteri di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Ad ogni modo, continuando ad applicare il presente Modello, il sistema di deleghe e procure è continuamente uniformato al fine di renderlo idoneo ai fini della prevenzione dei reati, in modo da assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività svolte dalla Società.

In tal senso, l'impianto del sistema è incardinato sul rispetto delle seguenti regole:

- a. allocazione di compiti e responsabilità in modo chiaro e appropriato;
- b. adeguata separazione delle funzioni tra i vari attori coinvolti in un determinato processo;
- c. previsione di una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- d. adeguatezza dei poteri di spesa di cui dispone il delegato rispetto alle funzioni conferitegli.

L'approvazione e il costante aggiornamento dell'organigramma aziendale contribuiscono a garantire il rispetto delle predette regole.

3.8 Sviluppo del Modello - il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, co. 2, lett. c) del Decreto, in precedenza richiamato, stabilisce la necessità che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli enti (es. costituzione di fondi fuori bilancio per la realizzazione di atti di corruzione).

Le *best practices* raccomandano l'adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie della Società.

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Società adotta specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari (*infra*). Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione fraudolenta delle regole in esso previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare.

In base alle peculiarità delle attività svolta dalla Società, della sua struttura organizzativa e della sua “appartenenza” ad un ente pubblico territoriale, la adeguata gestione delle risorse finanziarie ricopre un ruolo fondamentale per la prevenzione e la riduzione dei rischi di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto.

3.9 Sviluppo del Modello – l’istituzione di un Organismo di Vigilanza

Ai fini dell’esonero dalla responsabilità amministrativa, il Decreto prevede anche l’obbligatoria «istituzione di un organismo interno all’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché a garanzia dell’aggiornamento dello stesso» (art. 6, co. 2, lett. b).

L’attuale OdV, in composizione monocratica, è stato nominato con delibera AU n. 32 del 15.06.2022.

4. L’Organismo di Vigilanza

Come sopra rilevato, il Decreto prevede espressamente che vengano affidati compiti di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l’Organismo di Vigilanza, di seguito anche: «OdV»).

É necessario che l’OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello. L’autonomia e l’indipendenza dell’OdV devono sussistere rispetto ad ogni forma d’interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della Società e, in particolare, dell’organo amministrativo.

Al fine di assicurare tali requisiti, l’Organismo di Vigilanza riporta esclusivamente all’organo amministrativo. L’OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l’organo - o alcuno dei suoi componenti - possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell’espletamento dei propri compiti. Il requisito della professionalità si traduce, invece, nella capacità dell’OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all’effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificarne assiduamente l'effettività e l'efficacia, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per gli esponenti aziendali e i dipendenti.

4.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Contestualmente all'adozione del Modello, l'organo amministrativo della Società provvede alla nomina dell'OdV, così come alla successiva ed eventuale revoca del medesimo.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione richiesta, la durata dell'incarico è fissata in tre anni, eventualmente rinnovabili con provvedimento dell'Amministrativo Unico. In ogni caso, l'OdV rimane in carica fino alla nomina del successore.

In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di revoca, di decadenza e di sospensione e ai compensi dell'OdV, è previsto quanto segue.

(i) Requisiti di professionalità ed onorabilità. Cause di ineleggibilità

L'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità. Per quanto concerne questi ultimi, non può essere nominato in qualità di OdV il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

In generale, non possono essere nominati in qualità di membro dell'OdV, ovvero di OdV monocratico:

- 1)** coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna per un delitto non colposo, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (artt. 322 – 347);
 - a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;

-
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal d.lgs. n. 61/2002;
 - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- 2) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno alla Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- 3) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della l. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della l. 55/1990 e successive modificazioni.

I componenti dell'OdV, ovvero l'OdV monocratico, debbono autocertificare - con dichiarazione sostitutiva di notorietà - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

(ii) Revoca

L'organo amministrativo può revocare l'OdV:

- nel caso in cui si verifichino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello;
- per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al regolamento dell'OdV;
- quando venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina e non indicate nell'autocertificazione;
- quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

(iii) Decadenza

L'OdV decade dalla carica nel momento in cui, successivamente alla nomina:

- ricada in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;

-
- perda i requisiti di onorabilità;
 - si accerti che ha rivestito la qualifica di OdV in seno a una società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, in relazione a reati o illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

(iv) Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di OdV:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della l. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della l. 55/1990 e successive modificazioni.

(v) Rinuncia e recesso

In caso di rinuncia, recesso, morte dell'unico componente dell'OdV monocratico (ovvero di uno dei membri dell'OdV plurisoggettivo), l'organo amministrativo provvede a sostituire prontamente il componente venuto meno con un altro soggetto in possesso dei requisiti sopra riportati.

L'Organismo di Vigilanza utilizza le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento e per l'adeguato svolgimento dei compiti di vigilanza sulla base della previsione economica indicata da esso stesso nella relazione annuale all'organo amministrativo e secondo le procedure di *budget* adottate dalla Società.

L'OdV verbalizza le proprie attività di verifica almeno quattro volte l'anno secondo un calendario a tal fine predisposto, pur potendo tuttavia programmare ulteriori verifiche, ogni qualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni. D'altra parte, resta ferma la possibilità dell'organo amministrativo di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

Per tutti gli altri aspetti organizzativi si rimanda al regolamento di funzionamento che l'OdV provvede ad adottare senza indugio all'atto dell'insediamento.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Come innanzi indicato, il Decreto espressamente indica la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, quali compiti dell'OdV. Per quanto attiene al primo aspetto, a detto organismo sono affidati i compiti di seguito descritti:

- vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle aree sensibili. A tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un piano annuale delle verifiche;
- effettuare verifiche su base periodica e con interventi a sorpresa, operazioni o atti specifici, posti in essere nelle aree a rischio;
- effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni;
- istituire operativamente un canale informatico per consentire ai Destinatari del Modello di inoltrare le segnalazioni inerenti alle violazioni delle prescrizioni dello stesso, nonché alle infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Salerno Mobilità e alle norme specifiche del Modello;
- valutare le segnalazioni in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello pervenute dai Destinatari, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Salerno Mobilità e alle norme specifiche di cui al Modello;
- effettuare un'adequata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con le funzioni interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine realizzata e collazionare un documento che attesti quanto effettuato;
- segnalare all'organo amministrativo, al fine di avviare il procedimento disciplinare, le eventuali violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Salerno Mobilità, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti;
- coordinarsi con l'organo amministrativo per la definizione di specifici programmi diretti a diffondere adeguatamente il Modello verso tutti i Destinatari;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi del Modello organizzativo, attraverso la verifica dell'avvenuta consegna del Modello ai Destinatari e ogni altra eventuale iniziativa intrapresa dalla Salerno Mobilità al fine di assicurarne la diffusione;

- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia suggerimento teso ad implementare lo stesso ed a renderlo maggiormente efficace;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, si ribadisce come l'adozione di modifiche allo stesso sia di competenza dell'organo amministrativo, mentre all'OdV spetti il compito di monitorarne periodicamente l'adeguatezza e di segnalare al vertice ogni riscontrata necessità di implementazione.

A tal proposito, all'OdV compete lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi dell'attività aziendale, ai fini del costante aggiornamento dell'individuazione di nuove e ipotetiche aree a rischio;
- valutazione di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati e di significative violazioni;
- segnalazione all'organo amministrativo dell'esigenza di procedere ad aggiornamenti al Modello, in ragione sia della mutata operatività della Società sia di modifiche al Decreto.

Nello svolgimento delle predette attività, l'OdV potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario, senza necessità di ottenere specifiche autorizzazioni da parte dell'organo amministrativo.

4.3 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'organo amministrativo, con il quale mantiene un costante e continuo collegamento per fornire informazioni in merito all'attuazione del Modello e per segnalare eventuali criticità. L'OdV presenta annualmente all'Organo amministrativo e, per opportuna conoscenza, al Collegio Sindacale una relazione che illustra i seguenti aspetti:

- ✓ la sintesi delle attività svolte nell'anno dall'OdV;
- ✓ l'indicazione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- ✓ la descrizione di eventuali nuove attività sensibili;

-
- ✓ un resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
 - ✓ le procedure disciplinari avviate e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società con riferimento alle violazioni del Modello;
 - ✓ una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con possibili proposte di integrazioni, correzioni e modifiche;
 - ✓ eventuali modifiche normative che rendano necessario l'aggiornamento del Modello.

L'Organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo l'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società, in considerazione del fatto che dispone di piena autonomia nel richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti referenti delle aree/processi aziendali.

4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a garantirne il funzionamento e l'osservanza. L'obbligo di un flusso informativo in capo a vertici aziendali, dipendenti, consulenti e collaboratori è concepito:

- quale strumento per assicurare l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello;
- per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto;
- allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

Tali flussi informativi hanno ad oggetto tutte le notizie che devono essere portate a conoscenza dell'OdV, comprese le atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari responsabili e dei soggetti deputati al controllo delle attività considerate nel Modello, nonché tutti i documenti rilevanti per il rispetto e il funzionamento del medesimo. Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Società, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.

Si indicano, di seguito, alcune delle attività societarie del cui svolgimento si ritiene necessario informare l'OdV:

- informazioni relative all'assetto organizzativo dell'azienda e ad eventuali mutamenti intercorsi;

-
- notizie relative all'attuazione del Modello e alle sanzioni che in conseguenza della mancata osservanza dello stesso siano state irrogate;
 - provvedimenti provenienti da qualsiasi autorità pubblica, dai quali si evinca la pendenza di procedimenti relativi ai reati contemplati dal d.lgs. 231/2001;
 - avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
 - operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
 - partecipazione a gare d'appalto ed aggiudicazione delle stesse ovvero, più in generale, instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.;
 - informazione immediata di ogni accertamento fiscale, degli enti previdenziali e di ogni altra autorità di vigilanza a cura del responsabile dell'area sottoposta al relativo accertamento;
 - comunicazioni dal Collegio Sindacale relative ad atti o fatti attinenti alla prevenzione dei reati;
 - comunicazione e informativa documentale in ordine ad operazioni societarie straordinarie.

4.5 Flussi informativi relativi agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Per ciò che concerne specificamente la gestione della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, l'OdV, oltre a riunirsi periodicamente con il RSPP e con i soggetti incaricati di verificare la conformità delle attività operative della Società alle procedure in materia di sicurezza, è altresì destinatario di una serie di specifici flussi informativi. In particolare:

- in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008, l'OdV dovrà essere tempestivamente reso edotto sugli esiti di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna; di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno trasmessi all'OdV, al quale dovranno essere altresì trasmessi i verbali ed i rilievi dell'autorità di controllo;
- il RSPP fornisce all'OdV copia del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008, e informa l'OdV di ogni suo aggiornamento;
- il RSPP informa l'OdV di ogni contratto di appalto, stipulato con imprese esterne o con lavoratori autonomi che debbano prestare le loro attività presso i locali della Società, che comporti la necessità di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e di effettuare tutte le ulteriori attività di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza;

-
- il RSPP e il medico competente comunicano all'OdV e al datore di lavoro (ovvero al dirigente delegato alla sicurezza, ove nominato) il programma delle visite ispettive annuali e il numero di visite "a sorpresa", nonché i verbali delle visite di controllo e delle ispezioni effettuate;
 - l'OdV è destinatario di notizie in merito ad ogni eventuale impedimento all'esercizio delle funzioni del RSPP e del medico competente, affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
 - il RSPP comunica all'OdV e al datore di lavoro (o al dirigente delegato alla sicurezza, ove nominato) il programma annuale dei corsi e delle attività di formazione e informazione per dipendenti, collaboratori e agenti in tema di sicurezza, rendicontando attività effettuate e risultati conseguiti;
 - i soggetti qualificati come datori di lavoro, dirigenti, preposti, il RSPP e il medico competente comunicano senza indugio all'OdV le gravi carenze, anomalie e le inadempienze riscontrate nell'attuazione degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori;
 - il RSPP e il medico competente informano, almeno annualmente, l'Organo amministrativo e l'OdV in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con particolare riferimento alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate e programmate.

4.6 Strumenti e modalità per il reporting

I flussi informativi di cui ai paragrafi precedenti hanno cadenza periodica e vengono richiesti ai soggetti interessati secondo le modalità individuate dall'OdV nel proprio regolamento di funzionamento e secondo il piano delle attività annualmente predisposto e comunicato all'organo amministrativo.

Le segnalazioni aventi ad oggetto illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello e del Codice Etico avvengono secondo le modalità previste dalla procedura di *whistleblowing* adottata dalla Società. Sia l'Organismo di Vigilanza sia la Società agiranno, in ogni caso, in modo da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, tutelandolo contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV può tenere in considerazione anche eventuali segnalazioni anonime, in funzione della gravità e della verosimiglianza dell'oggetto della comunicazione. In tal caso, tuttavia, il segnalante non gode delle tutele previste nell'ambito della menzionata procedura di *whistleblowing*.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato. Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali sono archiviate e custodite a cura dell'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo per un periodo di dieci anni, assicurandone la riservatezza e astenendosi dall'utilizzo delle stesse per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001. Ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'accesso agli archivi è pertanto consentito esclusivamente all'OdV e ai soggetti da questo espressamente autorizzati per iscritto.

A carico dell'OdV sussiste l'obbligo di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui viene a conoscenza nell'esercizio del mandato, salvo l'assolvimento dei propri compiti di *reporting* verso il vertice societario.

5. La diffusione del Modello e la formazione del personale

5.1 La comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata *in primis* al personale dipendente. La comunicazione dovrà sempre essere diffusa, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza anche con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, una efficace attività di comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai Destinatari, al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- garantire elevata qualità in termini di contenuti e comprendere tutte le informazioni necessarie;
- essere tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

A tal fine, dal punto di vista operativo, si procede attraverso:

-
- l'invio di una comunicazione a firma dell'organo amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza della sua effettiva attuazione, sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
 - la diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti attraverso i sistemi di comunicazione interna aziendale e l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
 - l'affissione in bacheca del Modello, nella sua interezza.

Agli eventuali nuovi assunti verrà consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, una informativa contenente, tra le altre, il Modello, mediante la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscriveranno per presa visione e accettazione e si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Salerno Mobilità, al rispetto dei principi, delle regole e dei protocolli in esso contenuti.

5.2 La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Salerno Mobilità garantire a tutti i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato relativamente alle regole di condotta e ai protocolli ivi contenuti.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

A tale scopo, in fase di prima approvazione o di revisione, l'organo amministrativo predispone un piano di formazione preliminare, prevedendo apposite riunioni tra il personale e l'organo amministrativo alla presenza dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento ai criteri fondamentali della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai reati presi in considerazione dal Decreto, nonché alla tipologia di sanzioni previste, alle metodologie d'analisi adottate e così via. L'organo

amministrativo, supportato dall'Organismo di Vigilanza, è responsabile della corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento ai requisiti, un programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (operaio, impiegato, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno della Società (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa;
- prevedere relatori competenti e autorevoli al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).

Oltre ad una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari deve avere un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e deve essere effettuata con cadenza almeno annuale.

La formazione specifica deve consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

È cura dell'OdV, d'intesa ed in stretto coordinamento con l'organo amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

5.3 Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner

I fornitori, i collaboratori, i consulenti e i *partner* sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "clausola 231").

6. L'aggiornamento del Modello

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche e integrazioni al d.lgs. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa;
- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, giova sottolineare ancora come l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, competano esclusivamente all'organo amministrativo, la cui azione potrà essere sollecitata dall'Organismo di Vigilanza.